



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 38 / 2026

DEL 12/02/2026

OGGETTO: INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE». COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

VISTE:

- le venti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
- le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
- le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario:

- a) costituire l'ufficio elettorale;
- b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle venti disposizioni;

VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita: **«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.**

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.

... omissis ...

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti di cui sopra;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

VISTO l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;

VISTO l'art. 20 del C.C.N.L. stipulato il 16 novembre 2022, che conferma le previsioni di cui sopra;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO come in esercizio provvisorio ai sensi dell' art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2026 del bilancio finanziario di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2025;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.C. n. 1/2026 del 12/01/2026 avente oggetto "Esercizio provvisorio anno 2026 assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2026 (art. 163 del d.lgs.n. 267/2000)";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

EVIDENZIATO altresì che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO inoltre che la stessa prestazione di cui sopra, attiene a funzioni obbligatorie per l'Ente in continuità di somministrazione di servizi funzionali ed a prestazioni periodiche;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di costituire l'ufficio elettorale comunale per gli adempimenti connessi al referendum popolare confermativo avente la seguente denominazione: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»;

- di autorizzare, per i motivi in premessa citati e qui richiamati, relativamente al periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla data delle consultazioni il personale stabilmente addetto al Servizio Elettorale, nonché quello di altri Uffici assegnato quale supporto provvisorio a detto Servizio, a prestare lavoro straordinario nel limite indicato a fianco di ciascun dipendente come da prospetto allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di assumere, in relazione al presente provvedimento, appositi impegni di spesa indicativi per la remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti dal 26/01/2026 al 26/03/2026 quantificando la spesa presunta complessiva in €. 13.700,00, calcolati sulla base delle nuove tariffe orarie vigenti, incrementate del 6% in linea con le disposizioni del nuovo contratto collettivo."

- di registrare l'impegno contabile derivante di €. 13.700,00 , imputando la stessa rispettivamente agli interventi peg:
- 10101071025 per €. 10.294,70
- 10101071030 per €. 2.520,30
- 10201071010 per €. 885,00

esigibilità 2026, del bilancio anno 2026-2028;

- di dare atto che verrà richiesto il rimborso da trasmettere alla Prefettura di Varese a seguito dell'approvazione del rendiconto di cui all'art.15, comma3, del D.L.n.8/1993, convertito dalla L.n.68/1993, come modificato dall'art.1, comma 400, lett.d), della L.n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), e verrà accertato al capitolo 3050851 del bilancio 2025

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 12/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)